

STATUTO

Testo vigente

Approvato dall'Assemblea Straordinaria

del 7 novembre 2007

Allegato "E" alla Raccolta n. 24299
STATUTO
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1

1. E' costituita la società per azioni denominata "**ASCO HOLDING S.P.A.**" secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs 164/2000 per effetto della trasformazione dell'Azienda Speciale Consorziale del Piave.

2. La Società costituisce lo sviluppo dell'opera avviata dal Sen. Dott. Francesco Fabbri, fondatore del Consorzio BIM Piave di Treviso e promotore della metanizzazione.

ART. 2

1. La società ha sede legale in Pieve di Soligo (Treviso).

2. L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, magazzini, sia in Italia che all'Estero nonché trasferire la sede della società nell'ambito dello stesso comune di Pieve di Soligo.

ART. 3

1. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

OGGETTO

ART. 4

1. La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.

2. Rientrano nell'oggetto anche i servizi di cui al comma 1, non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

La società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:

- prestazione, a favore delle società partecipate direttamente ed indirettamente e/o a favore delle società comunque appartenenti al gruppo, di servizi tecnici, amministrativi, electronic and data processing e finanziari;
- coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
- coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime (es. tesoreria accentrata, servizi di incasso e pagamento, ecc...);
- alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.

3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, non nei confronti del pubblico:

a) assumere, sia in Italia che all'estero, partecipazioni in altre società e/o enti che esercitino una delle attività menzionate al comma 1 e aventi carattere di stabile investimento;

b) esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, industriali, finanziarie e commerciali ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale; concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie reali e personali a favore di terzi.

E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia

carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

E' espressamente escluso dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D.Lgs. 01.09.1993 n. 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.

CAPITALE SOCIALE

ART. 5

1. Il capitale sociale è di Euro 140.000.000,00 (centoquarantamiloni/00) rappresentato da numero 140.000.000 (centoquarantamiloni) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia.

ART. 6

1. Le azioni sono nominative e indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.

2. La qualità di azionista comporta piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.

3. La società potrà acquisire e detenere azioni proprie per le finalità e con le modalità previste dalla legge.

ART. 7

1. La società potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.

2. I soci potranno effettuare a favore della Società, anche per importi non proporzionali alle azioni possedute, versamenti in conto capitale infruttiferi di interessi, nonché finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o meno di interessi, su deliberazione dei soci; il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.

ASSEMBLEA

ART. 8

1. L'Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, con le modalità che seguono.

2. L'avviso di convocazione è pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a scelta o nella Gazzetta Ufficiale, o sul quotidiano "Il Gazzettino di Treviso" o sulla "Tribuna di Treviso" o sul "Corriere del Veneto".

La convocazione potrà essere validamente effettuata anche mediante lettera raccomandata, ovvero con altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei componenti effettivi del collegio sindacale ed

in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

ART. 9

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'organo amministrativo può prorogare detto termine fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

ART. 10

1. Hanno diritto d'intervento in Assemblea tutti i soci che abbiano diritto di voto e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o, per i soci enti pubblici, presso l'istituto di credito proprio tesoriere il quale provvederà a fornire apposita attestazione, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea.
2. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 2372 C.C..

ART. 11

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico oppure da altra persona scelta dai soci presenti.
2. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da notaio scelto a cura del Presidente nelle assemblee straordinarie.

ART. 12

1. L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale; in seconda convocazione con la maggioranza del capitale sociale presente.
2. Salvo le disposizioni di legge inderogabili, l'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

ART. 13

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.
2. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. In caso di revoca, agli amministratori non è dovuto alcun indennizzo ancorché la stessa avvenga in assenza di giusta causa.
4. Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, per dimissioni o altre cause, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente dimissionario e provvederà a convocare d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo.

ART. 14

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente, che sono rieleggibili.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il Consiglio può nominare un segretario il quale può essere scelto all'infuori dei suoi membri.

ART. 15

1. Il Consiglio si raduna nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo lettera raccomandata, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, con telegramma o telefax o e-mail all'indirizzo che verrà fornito da ciascun amministratore all'atto della nomina diramato almeno due giorni prima.
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora le esigenze lo richiedano, potranno tenersi anche in video-audio collegamento e/o connessione per mezzo di idonei sistemi tecnico/informativi, purché siano garantiti la corretta ed effettiva identificazione e legittimazione dei partecipanti, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, la regolare constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, nonché l'oggettiva ed adeguata percezione degli eventi ai fini della loro corretta verbalizzazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ove pure trovasi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
4. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
5. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

ART. 16

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente sono loro riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate tassativamente alla Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, nei limiti di legge, ad uno o più consiglieri.

ART. 17

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali, determinando la durata dell'incarico, le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

ART. 18

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.
2. L'organo amministrativo può delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crede opportune, ad uno o più amministratori, ovvero ad uno o più direttori e procuratori, tanto congiuntamente che separatamente, per atti o per categorie di atti, nonché affidare speciali incarichi a propri membri e a terzi, assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti o interessenze, in quella misura, in quei modi ed in quelle condizioni che reputerà di fissare.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 19

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.
2. I Sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. Le riunioni del collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra

venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

4. Il funzionamento del Collegio Sindacale, nonché le sue funzioni, i suoi doveri e le sue responsabilità sono determinati dalla legge e dal presente statuto.

5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

6. Nel ricorrere delle condizioni previste dalla legge esercita altresì il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis C.C. .

BILANCIO ED UTILI

ART. 20

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio o l'Amministratore Unico provvedono entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART. 21

1. Sugli utili netti risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla Riserva Legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale.

2. Il residuo viene destinato secondo le delibere della Assemblea ordinaria.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 22

1. Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione allo scioglimento della Società, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o del presente statuto, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e stabilendone le modalità della liquidazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, viene fatto riferimento al Codice Civile ed alle Leggi speciali vigenti in materia.

F.to Gildo Salton

" Maurizio Bianconi